



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Data prot.: 29-10-2015

Protocollo: 19171

Classifica: 500.B/M.116/10A

Data del protocollo

OGGETTO: Formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Disposizioni per l'organizzazione delle attività didattiche.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	ROMA
AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	ROMA
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	LADISPOLI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	NAPOLI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	SENIGALLIA
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
e, per conoscenza,	
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNOLOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	ROMA
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVR. CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	ROMA
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	ROMA
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	ROMA
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -PALAZZO CHIGI	ROMA
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	ROMA

Allegati 9

Come è noto, la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro impone ai datori di lavoro l'obbligo della formazione e dell'aggiornamento del personale addetto alla prevenzione degli incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Nell'ultima parte dell'art. 37, comma 9, del D.L.vo 9/04/2008, n.81 viene precisato che, in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Interno in data 10/03/1998, contenente "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*".

L'art. 6 di quest'ultimo decreto pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, all'esito della valutazione del rischio.

Il secondo comma del suddetto articolo 6 prevede che il personale designato deve frequentare un corso di formazione per la cui strutturazione, in base a quanto stabilito al successivo articolo 7, si rinvia all'allegato IX del decreto stesso.

Anche in questo contesto viene ribadito che la formazione deve essere assicurata dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda gli obblighi e i vincoli imposti normativamente, solo per i lavoratori designati nei luoghi dove si svolgono attività ad elevato rischio indicati nell'allegato X, è necessario conseguire un attestato di idoneità tecnica, mentre negli altri casi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

* * * * *

ciò rappresenta una mera facoltà, come emerge chiaramente dal comma 4, dell'art. 6 del citato D.M..

Con la circolare n.500.C/M.116(10)A-17607 del 31/01/2000, la formazione del personale nel particolare settore era stata demandata integralmente alle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in virtù di apposita convenzione stipulata con l'allora Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.

Successivamente al 2012, in relazione all'incremento periodico delle tariffe, sono stati avviati contatti con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per individuare condizioni economiche maggiormente sostenibili. Ciò non è risultato possibile, in quanto i compensi previsti per le attività formative svolte dai Vigili del Fuoco sono stati determinati con Decreto Ministeriale, che non opera distinzioni tra privati ed Enti Pubblici.

In considerazione dell'onerosità dell'impegno finanziario che ne sarebbe derivato, sono state analizzate e valutate anche altre possibili soluzioni in ordine al perseguimento del duplice obiettivo di garantire, da un lato, la necessaria formazione ai dipendenti secondo i previsti standard di efficacia e, dall'altro, contenere i costi dell'attività formativa.

A ciò si aggiunga che i periodici monitoraggi relativi alle esigenze formative presso tutte le articolazioni territoriali della Polizia di Stato, effettuati dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali, hanno evidenziato un'accresciuta sensibilità dei datori di lavoro verso la tematica in parola (per l'anno 2015 è stata riferita una complessiva esigenza di formazione e di aggiornamento rispettivamente quantificabile in n. 3.728 e n. 3.364 unità), stimolando ulteriormente questa Direzione Centrale a ricercare ogni possibile soluzione che consentisse di svolgere le attività formative necessarie in tempi ragionevoli e di contenere gli oneri economici in ambiti sostenibili.

In tale ottica, dall'esame delle disposizioni legislative che disciplinano la materia, si è rilevato che l'attuale impianto normativo, nell'attribuire al datore di lavoro l'obbligo di erogare una adeguata formazione ai dipendenti, non esclude la possibilità di impiegare in tale attività proprio personale che possieda specifica competenza ed esperienza nel settore antincendio.

All'esito di tale analisi, si è prospettata concretamente percorribile l'ipotesi di svolgere parte della formazione antincendio avvalendosi, in via primaria, di risorse interne all'Amministrazione, in modo da limitare l'apporto degli Enti esterni soltanto alle attività formative che richiedono competenze specifiche, non surrogabili con il ricorso a professionalità interne.

Si osserva, in proposito, che alcune figure professionali, tra i quali i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e il personale dei Ruoli Tecnici e Professionali, attraverso i rispettivi percorsi formativi, hanno acquisito utili conoscenze e maturato esperienze che consentono loro di contribuire efficacemente all'azione formativa nel settore antincendio, per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

soddisfare il vincolo previsto dall'art. 37, comma 9, del D.L.vo 81/2008 e cioè che la formazione sia "adeguata e specifica".

Tanto premesso, attesa la pressante necessità di ottemperare all'obbligo previsto dalla legge in capo ai datori di lavoro, contemperandolo con le perduranti esigenze di contenimento della spesa pubblica, si è ipotizzato un sistema misto che, attraverso il ricorso alla formazione a distanza (F.A.D.) e la valorizzazione di risorse interne all'Amministrazione, nonché con l'ausilio delle strutture periferiche dei Vigili del Fuoco per l'erogazione di particolari contenuti didattici, consenta di programmare e di svolgere con regolarità le attività formative e di aggiornamento rivolte agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Si fa presente, al riguardo, che il suddetto D.M. 10/03/1998 definisce tempi, modalità e contenuti dei corsi in parola, prevedendo la durata complessiva di 4 ore (2 di teoria e 2 di esercitazioni pratiche) per quanto attiene alla formazione relativa al livello di rischio di incendio basso (*corso A*), di 8 ore (5 di teoria e 3 di esercitazioni pratiche) per quello medio (*corso B*) e di 16 ore per il rischio di incendio elevato, di cui 4 di esercitazioni pratiche (*corso C*).

I contenuti minimi della formazione di base sono indicati nell'allegato IX al predetto decreto che si allega in copia alla presente nota per pronta consultazione (all.1)

L'aggiornamento periodico è previsto dal D.L.vo n.81/2008 che non ne indica la durata. Si deve, pertanto, fare riferimento alla tabella allegata alla circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione n. 5987 del 23/02/2011, che parimenti si allega in copia (all.2), nella quale, oltre ad essere indicati gli argomenti da trattare, è definita, come segue, la durata dei singoli periodi di aggiornamento connessi ai tre livelli di rischio:

- n. 2 ore di esercitazioni pratiche per il rischio di incendio basso;
- n. 5 ore (2 di teoria e 3 di esercitazioni pratiche) per quello medio;
- n. 8 ore (5 di teoria e 3 ore di esercitazioni pratiche) per il rischio elevato.

Si precisa che la suddetta circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco non formula indicazioni sulla periodicità della formazione per cui, in mancanza di riferimenti specifici, si sta affermando l'orientamento di applicare agli addetti antincendio la periodicità triennale prevista per l'aggiornamento per gli addetti al primo soccorso.

Con riguardo alla strutturazione dei corsi e ai contenuti didattici da erogare, il progetto elaborato prevede che questa Amministrazione svolga, in modo autonomo, la formazione complessiva prevista per il rischio basso (teoria ed esercitazioni) e la parte teorica del rischio medio, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

Le professionalità interne all'Amministrazione dovrebbero già essere in possesso di adeguate conoscenze in materia di formazione per la prevenzione incendi e sulle azioni da attivare in presenza di un incendio, tenuto conto che i contenuti minimi da erogare sono espressamente indicati nel summenzionato allegato al D.M.10/3/98. Tuttavia, sono stati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

* * * *

realizzati alcuni moduli e-learning che trattano la materia, che dovranno essere utilizzati per garantire il livello di adeguatezza previsto e l'uniformità della formazione, con le modalità illustrate ai successivi punti 2 e 3, che ricalcano le procedure già diramate per la formazione a distanza relativa ad altre attività didattiche.

Per quanto attiene, invece, alla formazione e all'aggiornamento per il rischio di incendio elevato, occorrerà ricorrere alla necessaria collaborazione da parte dei Vigili del Fuoco, sia per quanto riguarda la trattazione della parte teorica, essendo previste alcune tematiche di particolare natura specialistica e sia per le esercitazioni pratiche.

Analogamente, la collaborazione dei Vigili del Fuoco dovrà essere richiesta per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche del corso di livello di rischio medio e del relativo aggiornamento periodico (3 ore).

Per tali attività formative da portare a compimento con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, è stato sottoscritto un Accordo tecnico, che si allega (all.3), con il quale sono definite le modalità e i costi.

Per l'ottimale conseguimento dell'obiettivo prefissato, i passaggi procedurali previsti sono analiticamente indicati nei paragrafi che seguono.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANTINCENDI - DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTINCENDIO

Come è noto, in relazione a quanto previsto dall'art.2 del D.M. 10/3/98, la valutazione del rischio di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono parte specifica del documento che deve essere redatto dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo n.81/2008.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), il datore di lavoro analizza il livello di rischio di incendio nell'intero luogo di lavoro e, se del caso, nelle singole parti di esso, classificando tale livello in una delle tre categorie: *basso, medio, alto*.

In tale contesto, il Dirigente dell'Ufficio (datore di lavoro) effettuerà la classificazione con criteri conformi alla previsione normativa, ma va evitata l'attribuzione del livello di rischio elevato o medio ad ambienti dove non sussistono tali condizioni.

La valutazione del rischio non si fonda, infatti, su percezioni soggettive o aspetti meramente precauzionali, ma si deve basare su elementi oggettivi da considerare in relazione a quanto riportato nelle linee guida di cui all'allegato I del suddetto D.M., che si allega per pronta consultazione (all.4).

Va anche evidenziato che alcune misure preventive possono ridurre il livello di rischio, con riflessi positivi anche sul numero di addetti da formare in materia antincendio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Difatti, come previsto dall'art.6 dello stesso D.M., all'esito della valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.4, comma 5, lettera e del D.L.vo n. 626 del 1994.

Come è noto, tale normativa è stata sostituita dal D. L.vo n.81/2008, per cui l' articolo di riferimento é quello del nuovo Decreto (*art.18, comma 1, lettera b*).

In base a tale designazione, ciascun dirigente d'Ufficio, cui sono attribuite le funzioni di datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto, procederà, con la massima celerità, a un attento monitoraggio delle esigenze di formazione e di aggiornamento degli addetti antincendio nell'ambito delle dipendenti articolazioni. Si rappresenta, al riguardo, che a prescindere dai più generali indirizzi gestionali volti al contenimento degli oneri occorrenti per la formazione del personale, **il numero dei dipendenti da formare o aggiornare nei singoli uffici dovrà essere limitato alle aliquote necessarie a garantire la sicurezza con riferimento al livello di rischio definito per ogni struttura.**

Poiché la quantificazione del numero degli addetti alle misure antincendio non trova alcuna oggettiva parametrizzazione nel contesto della normativa vigente, essa deve necessariamente costituire oggetto di **ponderata valutazione** da parte dei singoli datori di lavoro evitando ridondanze, atteso che il modello dell'organizzazione didattica che viene disciplinato con la presente direttiva, a regime, consentirà di soddisfare pienamente e con la necessaria **continuità e tempestività** le esigenze formative nello specifico settore.

2. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA FORMATIVE

Come già detto, l'attività formativa iniziale e l'aggiornamento periodico verranno svolti in modo autonomo da questa Amministrazione per il rischio basso (teoria ed esercitazioni) e per la parte teorica del rischio medio, mentre le esercitazioni pratiche previste per quest'ultima tipologia di rischio saranno affidate ai Vigili del Fuoco.

Si forniscono, qui di seguito, le istruzioni di massima per lo svolgimento di entrambe le attività formative.

2.1 - Formazione teorica

Com'è noto, questa Direzione Centrale, con circolari recentemente emanate, ha dato notizia dell'avvio delle predisposizioni organizzative e dei percorsi didattici volti a introdurre la modalità formativa a distanza nell'ambito di questa Amministrazione.

Per attuare tale progettualità, è stata introdotta la figura del Referente provinciale per le attività formative informatiche che, oltre a curare alcune specifiche incombenze, costituisce il collegamento tra questa Direzione Centrale e il territorio per la diffusione dei materiali formativi predisposti (moduli e video lezioni).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Nel fare riferimento a quanto disposto con le suddette circolari per la formazione a distanza, si rappresenta che sono stati predisposti 7 moduli formativi in materia antincendio, realizzati da personale dell'Amministrazione in possesso di competenze tecnico-professionali e di specifiche abilitazioni.

Si allega il prospetto riepilogativo dei suddetti moduli (all.5) con l'indice degli argomenti trattati (all.6), che ricalcano i contenuti del D.M. 10/3/98 per lo svolgimento delle lezioni teoriche per il rischio basso (moduli 1 e 2) e per il rischio medio (moduli 1, 2, 3, 4 e 5). I moduli 6 e 7 riguardano gli argomenti da trattare per l'aggiornamento periodico degli addetti antincendio in attività di rischio medio.

I suddetti moduli verranno inseriti nella piattaforma e-learning della Polizia di Stato e, tramite la figura del Referente, scaricati a livello locale, onde potere essere utilizzati per lo svolgimento delle attività formative antincendio.

Per completare rapidamente la formazione del personale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (per brevità "addetti antincendio") sono state previste due modalità per lo svolgimento delle lezioni teoriche (*in forma "collettiva" e "individuale"*), che si basano entrambe sulla fruizione dei suddetti moduli.

Con la prima modalità (*forma collettiva*), i contenuti didattici previsti dal D.M. 10/03/98 dovranno essere erogati, per gruppi di discenti, con lezioni in aula, da tenersi con la collaborazione di docenti selezionati a livello provinciale e in possesso di adeguata competenza e professionalità, i quali si avvarranno dei moduli elaborati in sede centrale da utilizzare integralmente come sussidi didattici. Con la seconda modalità (*forma individuale*), la formazione avverrà con procedure informatiche, mediante la fruizione off-line dei suddetti moduli, attraverso postazioni individuali per ogni discente.

La scelta di un tipo di formazione rispetto all'altra dipende da una serie di fattori ed in particolare dal numero di addetti alle misure antincendio da formare, dalla loro distribuzione nell'ambito degli Uffici, dai docenti qualificati presenti nella provincia, dalle disponibilità logistiche in termini di locali e di apparecchiature informatiche.

Le due modalità formative non sono rigidamente alternative, nel senso che una non esclude l'altra, in quanto entrambe possono coesistere nella stessa sede, soprattutto se ciò agevolerà il rapido svolgimento delle attività didattiche antincendi ogni qualvolta si presenti la necessità, in particolare quando il numero di formati sia esiguo rispetto alle esigenze, in relazione a trasferimenti, cessazioni dal servizio e altre cause.

Le due tipologie di formazione hanno, però, caratteristiche diverse e necessitano di misure organizzative e di predisposizioni logistiche differenziate.

Esse si devono ritenere entrambe efficaci e rispondenti ai requisiti di specificità ed adeguatezza previsti dalla normativa vigente, anche al fine di garantire uniformità nell'erogazione dei contenuti minimi di cui al suddetto D.M. 10/3/98.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni specifiche per l'attuazione delle due modalità formative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

• *Lezioni teoriche in forma collettiva*

In relazione al numero di partecipanti e dei docenti disponibili, le lezioni in forma collettiva si potranno svolgere negli Uffici di appartenenza o in un'altra sede in ambito provinciale. In quest'ultimo caso, il coordinamento delle attività verrà curato dalle Questure, d'intesa con i dirigenti delle Specialità e degli altri Uffici territoriali, avvalendosi del Referente per le attività formative.

Per lo svolgimento delle lezioni, occorre raggruppare gli addetti antincendio da formare in un locale di sufficiente capienza, da attrezzare per la visione dei moduli e-learning.

Occorre, inoltre, designare uno o più docenti qualificati che possano fornire un valido supporto durante lo svolgimento di questa attività formativa, come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli addetti al medesimo Servizio e gli appartenenti ai ruoli tecnici e professionali.

I moduli formativi contengono anche un test finale che consente di verificare il livello di apprendimento raggiunto.

Poiché il test va svolto in autovalutazione, sarà cura del docente incaricato di provvedere alla somministrazione ai discenti, con le modalità più appropriate e compatibili con le lezioni in forma collettiva e con la proiezione del modulo.

Anche se per la formazione antincendi non sono espressamente richiesti i requisiti di cui al Decreto Interministeriale 6/3/2013, relativo ai criteri per l'individuazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza del lavoro, coloro che sono in possesso di tale requisito vanno privilegiati nell'affidamento dell'incarico.

Per agevolare i processi di apprendimento, le classi non dovranno essere superiori alle 30 unità (come previsto nell'Accordo tecnico per le lezioni teoriche svolte a cura dei Vigili del Fuoco). Qualora il personale da formare sia un numero significativamente superiore, occorre prevedere più classi e/o cicli formativi.

• *Lezioni teoriche in forma individuale*

L'organizzazione delle attività formative teoriche in forma individuale va curata dai dirigenti degli Uffici che devono provvedere a designare gli addetti antincendi.

Per tale tipologia di formazione, qualora non si disponga di locali con dotazioni informatiche, utilizzabili dai singoli dipendenti, occorrerà ricorrere alle postazioni abitualmente presenti nei rispettivi posti di lavoro, sempre che ricorrano le condizioni di compatibilità con l'ambiente lavorativo circostante e che non sussistano interferenze che possano arrecare disturbo o impedimento alla fase di apprendimento. A tal fine, vanno adottate le iniziative più appropriate, specie per coloro che non dispongono di un'autonoma postazione di lavoro dotata di personal computer, tenendo in debita considerazione la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

circostanza che si tratta di formazione che si esaurisce in poche ore. Diversamente, occorrerà necessariamente orientarsi per la formazione collettiva in locali attrezzati.

La formazione individuale, che consente di ottimizzare i processi di apprendimento, offre l'ulteriore vantaggio di potere essere organizzata anche in periodi temporali e in luoghi diversi per ciascun discente. Difatti, le innovative modalità di svolgimento delle lezioni teoriche dei corsi antincendio consentiranno la più ampia facoltà di delocalizzare l'erogazione dei contenuti formativi ad un numero variabile di discenti, sulla base delle peculiari esigenze organizzative dei vari Uffici.

Sarà, tuttavia, necessario documentare analiticamente per ognuno la frequenza dei singoli periodi didattici, anche ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza a conclusione del corso.

Si precisa che per la formazione individuale non è necessario disporre di connessione di rete, in quanto i moduli verranno fruiti esclusivamente con modalità off-line. Per la particolarità della formazione e per la brevità della parte teorica (2 ore per il livello di rischio basso, 3 ore per quello medio, 2 per l'aggiornamento periodico) non è consentito lo svolgimento a "domicilio" dei corsi, modalità prevista, invece, per i frequentatori del corso per Vice Sovrintendente.

La fase individuale è particolarmente adatta per formare, in brevissimo tempo e senza particolari formalità, poche unità, appartenenti a più Uffici, nel caso debba essere tempestivamente integrato il numero degli addetti antincendio che si sia ridotto per defezioni varie.

Il test conclusivo del modulo va svolto in autovalutazione e sarà cura del discente riesaminare i contenuti formativi ai quali non ha dato una risposta corretta, ai fini dell'approfondimento delle relative nozioni.

Si può verificare, inoltre, che nel corso della fase di apprendimento individuale attraverso i moduli e-learning possano sorgere nei frequentatori dubbi interpretativi o altre necessità di chiarimento per l'esauriente comprensione dei contenuti didattici. Per fronteggiare tale evenienza, dovranno essere predisposte, a livello locale, opportune forme di comunicazione tra i frequentatori e i docenti designati, al fine di assicurare la più efficace assimilazione dei contenuti formativi erogati con modalità e-learning.

L'interazione tra docenti e discenti sarà, comunque, saltuaria, a differenza di quanto ordinariamente previsto per i corsi in forma collettiva.

2.2 - Esercitazioni pratiche

Le esercitazioni pratiche, pur non immediatamente susseguenti, dovranno necessariamente essere avviate in un periodo temporale prossimo allo svolgimento della fase teorica. Al riguardo, occorrerà distinguere tra i corsi di rischio basso, la cui programmazione addestrativa prevede solo un approccio di carattere descrittivo e istruzioni all'uso di estintori



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

portatili, e i corsi di rischio medio, nel contesto della cui fase esercitativa è esplicitamente prevista, oltre alla presa visione dei mezzi di estinzione più diffusi e delle attrezzature di protezione individuale, una prova pratica di esercitazione all'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì e idranti.

Le esercitazioni attinenti ai corsi di rischio basso, per la semplicità degli argomenti da trattare e per la mancanza di prove pratiche, potranno essere svolte con le modalità ritenute più appropriate in sede locale, raggruppando anche gli addetti da formare in un unico contesto spazio-temporale. In questo caso, il coordinamento sarà curato dalle Questure, d'intesa con gli altri Dirigenti degli Uffici della provincia stessa.

Per questa attività addestrativa, potrà essere impiegato lo stesso personale già designato per la formazione teorica, ovvero altri dipendenti che abbiano adeguata esperienza.

L'eventuale ricorso a soggetti abilitati esterni all'Amministrazione, che abbiano offerto la loro disponibilità, è consentito solo se l'addestramento verrà erogato a titolo gratuito.

Per le esercitazioni pratiche, potranno essere utilizzati sussidi audiovisivi, eventualmente nella disponibilità degli Uffici o del personale designato per la formazione, oppure la parte dei moduli e-learning che tratta gli specifici argomenti oggetto delle esercitazioni pratiche, anche se riferiti ad attività formative relative ad altri livelli di rischio.

A tal fine, verranno "caricati" nella piattaforma e-learning della Polizia di Stato i filmati disponibili.

Per quanto riguarda le esercitazioni pratiche per il livello di rischio medio, che saranno svolte a cura dei Vigili del Fuoco, al fine di contenere gli oneri formativi occorrerà necessariamente raggruppare gli addetti da formare per classi mediamente non superiore a 15 frequentatori, come previsto nell'Accordo tecnico stipulato tra questa Direzione Centrale e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

La consistenza numerica dei gruppi da addestrare a livello provinciale verrà stabilita dalla Questura, previa intese con gli altri Uffici della provincia.

In relazione alla particolare tipologia di formazione, nel rinviare alle intese che saranno raggiunte in sede locale con i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sulla scorta dei contenuti dell'Accordo tecnico, si preannuncia che si renderà necessario disporre di una superficie all'aperto di dimensioni adeguate al numero dei partecipanti e dotata delle caratteristiche indicate dal personale tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a cui sarà affidata la gestione delle esercitazioni.

In tale prospettiva, si sottolinea la necessità di privilegiare, in termini di assoluta priorità, lo svolgimento della fase addestrativa presso strutture a disposizione dell'Amministrazione - purché provviste dei necessari requisiti - anziché presso strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'utilizzo delle quali è previsto un compenso di non trascurabile entità. Sarà, inoltre, necessario predisporre un congruo numero di estintori ricaricabili (si suggerisce l'impiego di quelli in dotazione maggiormente prossimi alla scadenza di revisione) e un quantitativo adeguato di dispositivi di protezione individuale per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

* * * *

ciascun gruppo di frequentatori, nonché gli altri materiali che verranno richiesti dal personale dei Vigili del Fuoco che sovrintenderà alle esercitazioni.

Detto materiale potrà essere reperito direttamente in loco a cura delle Questure, con l'ausilio degli altri Uffici interessati, oppure, laddove non disponibile, andrà richiesto alla Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale o ad altra Direzione Centrale competente in materia, in conformità alle ordinarie procedure di approvvigionamento.

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI.

Individuate le unità da formare o da aggiornare da parte di ciascun Dirigente-datore di lavoro che è tenuto a designare i lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, con le accortezze indicate al punto 1, si può dare avvio alle attività organizzative per lo svolgimento dei corsi che vanno svolti in modo differenziato per tipologia di rischio e di formazione (*rischio basso, medio, elevato, aggiornamento periodico*).

Tenuto conto che l'organizzazione dei corsi si sviluppa in ambito provinciale, è opportuno che *venga indetta un'apposita riunione*, promossa dalla Questura, con la partecipazione degli altri Uffici interessati, per individuare le modalità più appropriate per lo svolgimento della parte teorica e delle esercitazioni pratiche, in ragione dei parametri di riferimento indicati ai punti 2 e 3 e cioè la tipologia dei corsi da svolgere, il numero di addetti da formare o aggiornare, la loro ripartizione nell'ambito degli Uffici, i docenti qualificati da utilizzare, le disponibilità logistiche di locali e di apparecchiature informatiche.

In relazione alle modalità individuate, trattandosi di organizzazione della formazione in materia antincendio, vanno consultati anche i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 1, lettera d) e 37, comma 9, del D. Lvo n.81/2008.

Sulla scorta dei contenuti dell'Accordo tecnico stipulato con i Vigili del Fuoco, devono, inoltre, essere raggiunte le opportune intese con i Comandi territoriali per lo svolgimento delle attività addestrative che saranno loro affidate.

L'organizzazione dei corsi dovrà essere svolta con l'osservanza delle indicazioni di massima riportate qui di seguito.

• *Corsi di formazione per rischio di incendio basso – Aggiornamento periodico*

La formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso, che verrà svolta in proprio da questa Amministrazione senza il ricorso a professionalità esterne, dovrà essere avviata nel più breve tempo possibile, scegliendo le modalità più appropriate sia per la parte teorica che per le esercitazioni pratiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

* * * *

La possibilità di ripetere i corsi ogni qualvolta se ne evidenzi la necessità e di strutturarli in modo flessibile deve indurre a privilegiare l'avvio tempestivo delle attività formative, anche su dati non completamente definiti sotto il profilo numerico.

Le predisposizioni organizzative dei corsi devono essere semplificate al massimo e possono essere prescelte più modalità, sia per lo svolgimento della parte teorica e sia per le esercitazioni pratiche.

Le attività formative devono essere disposte dai Dirigenti degli Uffici-datori di lavoro, tenendo in debita considerazione i contenuti della presente circolare e le previsioni normative relative alla formazione degli addetti antincendio.

Per l'organizzazione, a livello provinciale, di questa tipologia di formazione antincendio, si rinvia a quanto già rappresentato.

Al termine di ogni singolo corso, dovrà essere rilasciato ai frequentatori un attestato, come da fac-simile allegato (all.7), sottoscritto dal dirigente dell'Ufficio-datore di lavoro.

Analogamente, si dovrà provvedere a rilasciare un attestato a seguito dell'aggiornamento periodico, utilizzando l'unito modello (all.8).

Le attività formative svolte da ogni singolo dipendente devono essere documentate e risultare dagli atti d'Ufficio.

Gli Uffici di appartenenza dei frequentatori cureranno poi gli aspetti relativi alle annotazioni, nei fascicoli personali.

In sostanza, i corsi per il rischio di incendio basso, atteso che non prevedono interazioni con altri Enti, **vanno avviati tempestivamente, con le modalità contenute nella presente circolare.** Parimenti, va avviato anche l'aggiornamento periodico dello stesso livello di rischio, per il quale sono previste solo due ore di esercitazioni pratiche.

• Corsi di formazione per rischio di incendio medio – Aggiornamento periodico

Per quanto riguarda il livello di rischio medio, poiché la formazione verrà svolta in modo misto (parte teorica a cura dell'Amministrazione, esercitazioni pratiche affidate ai Vigili del Fuoco), gli aspetti organizzativi necessitano di una più accurata strutturazione.

Innanzitutto occorrerà organizzare l'attività addestrativa a livello provinciale raccordandola con la formazione teorica, tenuto conto che l'attività di docenza per le esercitazioni pratiche sarà affidata ai Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda la formazione teorica, in considerazione che non deve trascorrere un eccessivo lasso di tempo rispetto alle esercitazioni pratiche, si suggerisce di avviare l'attività didattica dopo aver pianificato lo svolgimento del corso nella sua interezza.

Per l'organizzazione di tale formazione sia in forma individuale che collettiva, si rinvia ai precedenti paragrafi.

Per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, occorrerà privilegiare un modello organizzativo che consenta di ottimizzare la formazione, anche in termini di costi,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

concentrando le attività didattiche ed evitando di costituire gruppi inferiori al numero previsto nell'Accordo (n.15 frequentatori).

Tenuto conto che il numero delle ore di esercitazione per il corso di formazione e per l'aggiornamento periodico è identico e considerato che i contenuti formativi sono simili, si suggerisce di accorpare i frequentatori di entrambi i corsi per costituire gruppi numericamente congrui, previa intese con i comandi territoriali dei Vigili del Fuoco.

L'organizzazione dell'esercitazioni pratiche per questo livello di rischio è affidata alle Questure che, definite le unità da formare e la consistenza numerica dei vari gruppi, sulla scorta delle segnalazioni dei dirigenti degli Uffici della provincia, invieranno a questa Direzione Centrale-Servizio Corsi, una nota riepilogativa contenente la quantificazione delle spese, con riguardo a quanto previsto nell'Accordo tecnico e concordato con il competente Comando dei Vigili del Fuoco.

A tal fine, è stato elaborato un apposito modello, che si allega (all.9), per agevolare la segnalazione delle notizie necessarie ad adottare le conseguenti decisioni. Il modello va trasmesso al suddetto Servizio, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 15/11/2015, al seguente indirizzo mail: dcii.serviziocorsi@interno.it.

Si precisa che le esercitazioni a cura dei Vigili del Fuoco, comportando oneri economici, potranno essere avviate solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione formale da parte di questa Direzione Centrale, che verrà data in base alla disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio. Si ribadisce, pertanto, l'esigenza di contenere il dato numerico alle unità strettamente necessarie.

Al termine dei corsi per il livello di rischio medio o dell'aggiornamento periodico, dovrà essere rilasciato a ogni frequentatore un attestato in conformità ai modelli predisposti (allegati 7 e 8 già menzionati).

In conclusione, i corsi per il livello di rischio medio e il relativo aggiornamento periodico **potranno essere attivati previa autorizzazione di questa Direzione Centrale, qualora sussista la copertura economica delle spese da sostenere.** Nel frattempo, vanno avviate tutte le iniziative necessarie per definire il fabbisogno formativo ed individuare il modello organizzativo da adottare, a livello provinciale, per la formazione teorica e per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche.

• *Corsi di formazione per rischio di incendio elevato – Aggiornamento periodico*

Con riferimento a questa tipologia di corso, si sottolinea nuovamente la necessità di assegnare il livello di rischio elevato soltanto ai luoghi di lavoro o parti di essi in cui sussistano le condizioni specifiche previste.

Come già anticipato, il corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (*corso "C" del D.M. 10/3/98*) sarà completamente affidato ai Vigili del Fuoco sulla scorta dei contenuti dell'Accordo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

* * * *

Si precisa che, su segnalazione degli Uffici interessati, la formazione per le attività a rischio elevato da affidare ad Enti diversi dai Vigili del Fuoco sarà valutata in relazione alla convenienza economica e al livello qualitativo assicurato.

I corsi potranno essere attivati non appena verrà data l'autorizzazione al loro svolgimento sulla scorta delle segnalazioni provenienti dalle Questure, cui è affidato il coordinamento in ambito provinciale, anche ai fini dell'individuazione del modello organizzativo che si prospetti più efficace.

Anche per questa tipologia di corsi, per formalizzare la richiesta di autorizzazione va utilizzata la medesima modulistica già menzionata (all.9), che deve essere integrata con una nota analitica redatta dal Dirigente dell'Ufficio - datore di lavoro, nella quale vanno dettagliatamente indicate le specifiche attività a rischio di incendio presenti nel luogo di lavoro o in singole parti di esso, nonché i criteri utilizzati per classificare i vari ambienti a livello di rischio elevato, con riguardo a quanto previsto dall'Allegato I al D.M. 10/3/98.

Tale nota va indirizzata anche alla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato per i profili di competenza.

Si precisa che laddove il numero di unità da formare sia esiguo, atteso che la classificazione degli ambienti di lavoro a rischio incendio elevato è vincolata a parametri non ordinariamente presenti nelle strutture della Polizia di Stato, dovranno essere individuate modalità che non rendano particolarmente onerosa la formazione, tra cui l'accorpamento dei corsi in ambito regionale o tra province limitrofe, oppure lo svolgimento con altri Enti pubblici.

Per i corsi regionali e interprovinciali, il coordinamento è affidato alle Questure del capoluogo di Regione, ovvero a quella con il maggiore numero di addetti da formare.

Ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure antincendio nei luoghi di lavoro ove si svolgono attività a rischio elevato deve essere rilasciato, al termine del corso, attestato di idoneità tecnica, a cura dei Vigili del Fuoco, previo superamento dell'esame finale.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si prega di volere dare tempestivo avvio alle predisposizioni organizzative per potere svolgere, quanto prima, l'attività formativa prevista.

Per la Segreteria del Dipartimento della P.S. e per gli Ispettorati Generali di Pubblica Sicurezza della Capitale, si rinvia a successive intese sulle modalità di svolgimento dei corsi antincendio da parte del personale interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE

Rsea



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

INDICE DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO 1** – Allegato IX al D.M. 10/3/1998 con cui sono stati stabiliti i contenuti dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.
- ALLEGATO 2** – Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Formazione n.5987 del 23/2/2011, con la quale vengono stabiliti la durata e i contenuti formativi dell'aggiornamento periodico per addetti antincendio.
- ALLEGATO 3** – Accordo Tecnico n. 500.B/conv.vig.fuoco-17789 in data 12/10/2015 tra il Dipartimento della P.S. e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle attività formative a favore del personale del Dipartimento della P.S. e degli Uffici territoriali della Polizia di Stato.
- ALLEGATO 4** – Allegato I al D.M. 10/3/1998, contenente le linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.
- ALLEGATO 5** – Prospetto riepilogativo dei moduli e-learning predisposti per la formazione in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
- ALLEGATO 6** – Indice degli argomenti trattati nei moduli e-learning realizzati per lo svolgimento della parte teorica dei corsi per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendi e gestione delle emergenze. Rischio basso (*Corso A*) – Rischio medio (*Corso B*).
- ALLEGATO 7** – Fac-simile di attestato di frequenza del corso di formazione per addetto antincendio (rischio basso e medio).
- ALLEGATO 8** – Fac-simile di attestato di frequenza dell'aggiornamento periodico per addetti antincendio (rischio basso e medio).
- ALLEGATO 9** – Modulo per la segnalazione del fabbisogno formativo per i corsi di formazione e di aggiornamento periodico relativo al rischio di incendio medio (esercitazioni pratiche) ed elevato (teoria ed esercitazioni).

*ALLEGATO IX
AL D.M. 10/3/1998*

**CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE,
IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ.**

9.1 GENERALITÀ

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati.

I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovra riportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.

9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

9.4 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.

9.5 CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

CORSO A: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)

- principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)

- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE).

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)

- principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)

- le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì e idranti.

CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)

- principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) La protezione antincendio (4 ore)

- misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;

- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)

- procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)

- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.